
REGOLAMENTO INTERNO
PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IN ECONOMIA

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, - in prosieguo denominati "interventi" - che si rendono necessari per far fronte ai fabbisogni dell'Associazione Mittelfest - in prosieguo denominato "ente".
2. Gli interventi, specificatamente individuati negli articoli che seguono, vengono affidati in base a quanto previsto dagli articoli 125 e ss del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in prosieguo denominati più semplicemente "Codice" e "Regolamento al Codice".
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire che l'affidamento degli interventi sotto elencati avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle attività amministrative, oltreché dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
4. Per gli interventi che comprendono prestazioni miste di lavori, servizi e di forniture (cc.dd. contratti misti) si applicano i criteri di cui agli articoli 14 e ss del Codice.
5. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio (cc.dd. rinvio dinamico) al Codice.
6. Il presente Regolamento non si applica nei casi di acquisiti da effettuarsi con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. (Consip s.p.a.).
7. Tutte le soglie indicate nel presente s'intendono aggiornate automaticamente ai sensi dell'articolo 248 del Codice.

ART. 2 Limiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli interventi inferiori alle seguenti soglie:
 - a) € 200.000,00 per i lavori;
 - b) € 200.000,00 per i servizi e forniture;

c) € 100.000,00 per i servizi di progettazione attinenti all'ingegneria e all'architettura;

2. Gli interventi di importo superiore alle soglie sopra indicate vengono affidati applicando la normativa per i contratti ricompresi tra dette soglie e le soglie comunitaria prevista dal Codice.

3. Nell'amministrazione diretta gli interventi relativi ai lavori non possono superare la soglia di € 50.000,00.

ART. 3 Responsabile del Procedimento

1. L'ente opera a mezzo del Direttore Generale che assume l'incarico di Responsabile del Procedimento. (RUP)

2. Il Responsabile del Procedimento (Direttore Generale) o altro soggetto appartenente all'ente stesso da questi nominato per iscritto, cura l'intero procedimento ad evidenza pubblica, predisponendo tutti gli atti e compiendo tutte le attività necessarie per la scelta del miglior contraente privato.

3. Gli atti di cui al precedente comma 2 per acquisire rilevanza esterna dovranno comunque essere autorizzati dal Direttore generale nei limiti delle voci e degli importi previsti nel bilancio preventivo.

4. In caso di assenza, impedimento o per ragioni organizzative il Direttore Generale verrà sostituito da altro soggetto individuato e nominato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo con provvedimento scritto.

ART. 4 Tipologie di interventi

1. Tipologie di interventi di lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti attinenti all'ingegneria e all'architettura;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Per i lavori d'urgenza o di somma urgenza si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento al Codice.

3. Tipologie di interventi di servizi:

- a) partecipazione o organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali o scientifiche nell'interesse dell'ente, ivi comprese le spese necessarie rispettivamente per i partecipanti o per i relatori;
- b) servizi di consulenza, studi di ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- c) servizi di pubblicazione di bandi di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- d) servizi di pulizia, disinfestazione, disinquinamento, eliminazione di rifiuti di vario genere e servizi analoghi;
- e) servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature aziendali;
- f) servizi mensa e ristorazione;
- g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva, radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- h) servizi di traduzione linguistica scritta ed interpretariato;
- i) servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- j) servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- k) servizi di trasporto in genere;
- l) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- m) servizi informatici;
- n) servizi per la custodia, la sicurezza e la videosorveglianza;
- o) servizi di rappresentanza;
- p) servizi di formazione del personale
- q) servizi di natura intellettuale in genere;
- r) servizio di gestione dell'ufficio stampa;
- s) servizi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

4. Tipologie di interventi di forniture:

- a) acquisto libri, riviste, quotidiani, pubblicazioni in genere, abbonamenti a periodici e agenzie di informazione, banche dati su supporto informatico;
- b) acquisto, noleggio, leasing, riparazione, manutenzione di autoveicoli e acquisto di relativo materiale di ricambio, combustibile, lubrificante e accessori;
- c) acquisto, noleggio, leasing, riparazione, manutenzione di palchi, tribune e materiale in genere da utilizzarsi per la realizzazione di pubblici spettacoli;
- d) acquisto, noleggio o leasing di arredi e attrezzature antincendio, antifurto e in genere attrezzature per la sicurezza dei locali aziendali;
- e) acquisto, noleggio o leasing di apparecchi per la telefonia fissa o mobile;

- f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile servirsi per capienza o disponibilità delle normali strutture dell'ente;
- g) beni e apparecchiature necessarie per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- h) fotocopiatrici, climatizzatori, citofoni ed attrezzature varie necessarie per le attività aziendali;
- i) prodotti per l'igiene, la pulizia dei locali aziendali, prodotti farmaceutici;
- j) acquisto apparecchiature e programmi informatici (hardware e software);
- m) acquisto di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, tabulati, rilegatura di testi;
- k) spese di rappresentanza e di ospitalità, rinfreschi, cene e colazioni di lavoro;
- l) materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- m) acquisto di generi vari di omaggio in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni e visite istituzionali.

ART. 5 Divieto di frazionamento degli interventi

1. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente il singolo intervento allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 6 Modalità di acquisizione degli interventi in economia

1. L'acquisizione degli interventi avviene secondo due modalità:
 - a) amministrazione diretta
 - b) cottimo fiduciario
2. Le acquisizioni degli interventi nell'amministrazione diretta vengono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
3. Le acquisizioni degli interventi nel cottimo fiduciario vengono effettuate mediante la messa in concorrenza di almeno cinque operatori economici, salvo si rientri nei casi che consentono l'affidamento diretto ad un unico operatore economico di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 7 Fase iniziale della procedura di affidamento dell'intervento

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento di un intervento di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento predispone il decreto o la

deliberazione a contrattare che vengono adottate dallo stesso Responsabile del Procedimento (Direttore Generale) o da altro soggetto all'uopo delegato dall'organo titolare della relativa competenza.

2. Nel decreto o nella deliberazione a contrattare devono essere indicati i seguenti elementi minimi:

- a) l'interesse generale/pubblico che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole essenziali del contratto;
- e) le modalità di scelta del contraente;
- f) il criterio di aggiudicazione;
- g) le ragioni poste alla base della scelta dei criteri indicati *sub* lettere e) e f).

ART. 8 Criteri di aggiudicazione

1. Gli interventi del presente Regolamento vengono aggiudicati in base ai seguenti criteri:

- a) quello del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per gli interventi relativi ai lavori e servizi il ribasso va effettuato sull'importo posto a base di gara al netto dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

3. L'offerta di cui al 1° comma, lettera b) è valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico, tecnico o funzionale, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica.

4. I criteri annoverati indicativamente al precedente comma 3 possono essere a loro volta scomposti in sub-criteri.

5. I criteri prescelti e gli eventuali sub-criteri devono essere indicati nella lettera-invito con i corrispondenti pesi e sub-pesi ponderali, nonché il meccanismo per la loro attribuzione al concorrente *iesimo*.

6. Per gli interventi di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 100.000,00 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è possibile prevedere l'esclusione automatica delle offerte.

7. La facoltà di esclusione automatica delle offerte non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Per gli interventi di lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 e dunque ricomprendenti la soglia di € 200.000,00, si applicano gli stessi principi enunciati nei precedenti commi 6 e 7.

9. In alternativa alla procedura di cui ai commi 6, 7 e 8 si può effettuare la verifica di cui all'art. 86, 3° comma del Codice.

ART. 9 Qualificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (cc.dd. requisiti di qualificazione speciali), oltreché quelli morali (cc.dd. requisiti di qualificazione generali) in tutti i casi di applicabilità del presente Regolamento.

2. Per i requisiti speciali di qualificazione si osservano le disposizioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 del Codice.

3. Per i requisiti generali di qualificazione si applica l'art. 38 del Codice, oltreché le leggi speciali che prevedono altri requisiti di moralità in aggiunta a quelli contenuti nella predetta norma.

4. I requisiti di qualificazione generali dell'aggiudicatario saranno assoggettati alla procedura di verifica successiva alla fase di aggiudicazione provvisoria.

5. L'ente può attingere l'operatore o gli operatori economici dall'albo delle altre amministrazioni sue associate, verificando la validità delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di qualificazione dalle amministrazioni tenutarie dei relativi albi.

ART. 10 Procedura negoziata

1. Gli operatori economici vengono scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

2. L'ente si riserva la facoltà di istituire degli elenchi di operatori economici nei quali inserirli previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, suddividendoli in base alle diverse tipologie di interventi di cui potrebbero rendersi affidatari.

3. Per la formazione di detti elenchi l'ente procede con la pubblicazione di un avviso di qualificazione sul profilo del committente.

4. Una volta formati gli elenchi, dai quali l'ente può attingere i soggetti qualificati a seconda dei diversi interventi da effettuare, gli stessi saranno sottoposti ad

aggiornamento annuale, oppure, in corso d'anno su iniziativa dell'ente o delle richieste pervenute dagli stessi operatori economici iscrivendi.

5. L'iscrizione a detti elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione degli interventi in economia siano esse dirette o con messa in concorrenza.

6. L'operatore economico invitato singolarmente può presentare offerta in qualità di impresa mandataria di un raggruppamento con altro operatore economico non invitato.

ART. 11 Affidamento diretto ad un unico operatore economico

1. L'affidamento diretto può essere adottato dal Responsabile del Procedimento (Direttore Generale) o dal soggetto all'uopo delegato dall'organo titolare della competenza per:

a) lavori fino a € 40.000,00;

b) servizi e forniture fino a € 40.000,00;

c) servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura fino a € 40.000,00.

2. L'operatore economico dev'essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari (requisiti di qualificazione speciali), corrispondenti a quelli richiesti nelle procedure ordinarie di interventi di pari importo, oltreché dei requisiti morali (requisiti di qualificazione generali) secondo quanto previsto nel precedente articolo 10.

3. Il Responsabile del Procedimento per individuare l'operatore economico al quale affidare direttamente l'intervento può attingere dall'elenco (albo) dell'ente o degli altri enti associati, oppure in esito ad un indagine di mercato meramente esplorativa.

ART. 12 Procedura di affidamento dell'intervento mediante messa in concorrenza tra diversi operatori economici

1. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver espletato gli adempimenti iniziali di cui all'articolo 7 e ss del presente Regolamento e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, rotazione invita gli operatori economici mediante spedizione della relativa lettera-invito a presentare la propria migliore offerta conformemente alle prescrizioni in essa contenute.

2. La lettera-invito deve riportare i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo al netto dell'IVA, per i lavori e i servizi l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- b) le garanzie richieste al concorrente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo di validità delle offerte espresso in giorni;
- e) il termine di esecuzione della prestazione e gli eventuali termini intermedi;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) la facoltà del Responsabile del Procedimento di non procedere ad alcuna scelta, purché adeguatamente motivata;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Nell'ipotesi in cui le caratteristiche tecniche dell'intervento richiedano la redazione di un capitolato speciale o prestazionale, tale documento viene inviato ai concorrenti in allegato alla lettera-invito per la presa visione e la conseguente accettazione.

4. Le suddette procedure sono improntate al rispetto del principio di segretezza, per cui la presentazione dell'offerta dovrà avvenire con plico chiuso, debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

ART. 13 Garanzie

1. L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo posto a base di gara indicato nella lettera-invito.

2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. L'offerta può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti o assegno circolare;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

4. La garanzia deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

5. L'importo della garanzia è dimezzato per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En iso 9000.

6. La cauzione provvisoria può non essere richiesta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 11 del presente Regolamento (cc.dd. affidamenti diretti).

7. In ogni caso l'aggiudicatario è obbligato a costituire all'atto della stipulazione del contratto di cui all'art. 17 una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

8. Per gli interventi relativi a incarichi di progettazione attinenti all'ingegneria e all'architettura le garanzie di cui ai commi precedenti non verranno richieste, in quanto sostituite dalla polizza di responsabilità professionale che il progettista deve possedere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di cui al precedente comma 7 comporta l'esonero da parte dell'ente del pagamento della relativa parcella professionale.

ART. 14 Commissione di gara

1. La Commissione di gara potrà essere giudicatrice o aggiudicatrice.

2. Le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice o aggiudicatrice saranno svolte dal Direttore Generale.

3. Si costituirà la Commissione giudicatrice con tre o cinque esperti del settore nell'ipotesi in cui la scelta del contraente privato avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Per le modalità di costituzione della Commissione giudicatrice, per la scelta dei componenti esterni, per la disciplina delle incompatibilità dei membri si rinvia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice.
5. Si costituirà la Commissione aggiudicatrice con tre o cinque membri nell'ipotesi in cui la scelta del contraente privato avvenga con il criterio del massimo ribasso.
6. La costituzione della Commissione giudicatrice o aggiudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
7. Il segretario verbalizzante oppure uno dei membri nominato tale provvedono alla redazione del verbale delle operazioni di gara.

ART. 15 Aggiudicazione provvisoria e verifiche successive

1. Concluse le operazioni di gara con l'individuazione della migliore offerta la Commissione di gara procede a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente con verbale che tiene luogo a detto provvedimento.
2. Il Responsabile del Procedimento adotta il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
3. Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato procede con la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario e dal secondo classificato in sede di gara direttamente presso gli enti competenti.

ART. 16 Aggiudicazione Definitiva e comunicazioni successive

1. Una volta concluse positivamente le operazioni di verifica sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario e, se del caso, del secondo classificato il Responsabile del Procedimento adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Unitamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva avviene anche l'approvazione dell'allegato schema del contratto di cottimo.
3. Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato procede a comunicare ai non aggiudicatari le risultanze di gara svincolando contestualmente la cauzione provvisoria.
4. Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato procede a comunicare all'aggiudicatario l'affidamento dell'intervento, invitandolo a presentarsi presso l'ente per la stipulazione del relativo contratto munito di cauzione definitiva.

ART. 17 Contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco degli interventi;
- b) l'importo contrattuale:
 - del servizio;
 - della fornitura;
 - del lavoro – specificando i prezzi unitari per i lavori a misura e i prezzi di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione dell'intervento;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, il termine di esecuzione del servizio o della fornitura, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
- e) le modalità di pagamento;
- f) la garanzia definitiva;
- g) le altre garanzie previste dal Codice o da leggi speciali;
- h) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o del servizio o nella consegna della fornitura;
- i) la risoluzione del contratto di cottimo per inadempimento dell'appaltatore mediante dichiarazione scritta di esercizio del diritto, preceduta da diffida del Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

2. Per i soli servizi o forniture l'atto di cottimo è stipulato attraverso scrittura privata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti di cui al precedente comma 1.

ART. 18 Ulteriori ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi.

1. L'acquisizione in economia è ammessa negli ulteriori casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 19 Verifica dell'esecuzione degli interventi

1. Il Responsabile del Procedimento è anche Direttore dell'esecuzione nell'ambito degli interventi di servizi e forniture.
2. Il Responsabile del Procedimento non coincide con la figura del Direttore dell'esecuzione per interventi di servizi e forniture particolarmente complessi.
3. Il Responsabile del Procedimento provvede ad adottare la modalità, che viene approvata dal Presidente del Consiglio di indirizzo, per incaricare un Direttore dei lavori.

ART. 20 Risoluzione del contratto di cottimo

1. In caso d'inadempimento dell'affidatario dell'intervento il Responsabile del Procedimento procede alla risoluzione del contratto di cottimo con atto scritto, previa diffida del Direttore dei lavori o dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 137 del Codice.

ART. 21 Trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi

1. L'ente nel trattamento dei dati personali relativi agli interventi oggetto del presente Regolamento osserva il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in prosieguo denominato Codice Privacy.

ART. 21 Postinformazione

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla post-informazione dell'affidamento dell'intervento mediante pubblicazione dell'affidamento sul profilo del committente.

ART. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Legenda

ART. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 1
ART. 2 Limiti di applicazione	pag. 1
ART. 3 Responsabile del Procedimento	pag. 2
ART. 4 Tipologie di interventi	pag. 2
ART. 5 Divieto di frazionamento degli interventi	pag. 4
ART. 6 Modalità di acquisizione degli interventi in economia	pag. 4
ART. 7 Fase iniziale della procedura di affidamento dell'intervento	pag. 5
ART. 8 Criteri di aggiudicazione	pag. 5
ART. 9 Qualificazione degli operatori economici	pag. 6
ART. 10 Affidamento diretto ad un unico operatore economico	pag. 7
ART. 11 Procedura di affidamento dell'intervento mediante messa in concorrenza tra diversi operatori economici	pag. 7
ART. 12 Garanzie	pag. 8
ART. 13 Commissione di gara	pag. 9
ART. 14 Aggiudicazione provvisoria e verifiche successive	pag. 10
ART. 15 Aggiudicazione Definitiva e comunicazioni successive	pag. 10
ART. 16 Contratto di cottimo	pag. 10
ART. 17 Ulteriori ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi	pag. 11
ART. 18 Verifica dell'esecuzione degli interventi	pag. 11
ART. 19 Risoluzione del contratto di cottimo	pag. 12
ART. 20 Trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi	pag. 12
ART. 21 Comunicazioni	pag. 12
ART. 22 Entrata in vigore	pag. 12